

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-676 del 12/02/2021
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Fontanini Ivano S.N.C. di Fontanini Claudio & C. Concessione occasionale area demaniale corso d'acqua Rio Fontanazza ad uso opere di cantierizzazione per realizzazione di un ponteggio per interventi di manutenzione straordinaria sul ponte al Km 54+670, Comune di Borgo Val di Taro - Foglio 50 fronte mappale 339 - SISTEB PR20T0070- Sinadoc 31598/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2021-699 del 12/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

CODICE SISTEB PR20T0070

VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda ns prot. n. PG/2020/179950 del 11/12/2020 con cui il sig. Fontanini Claudio, titolare della ditta Fontanini Ivano S.N.C. di Fontanini Claudio & C., c.f./P.Iva 01188390460 con sede in Via Della Cementeria n. 4/B - 55035 Comune di Piazza al Serchio (LU), ha richiesto la concessione per occupazione occasionale di area demaniale del corso d'acqua Rio Fontanazza, foglio 50 fronte mappale 339 del Comune di Borgo Val di Taro (PR), per realizzazione di un ponteggio per interventi di manutenzione straordinaria sul ponte al Km 54+670.

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2021/17480 del 03/02/2021), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie in data 15/12/2020;
- il deposito cauzionale, pari a € 250,00, in data 09/02/2021;

➤ il canone, pari a € 127,64, in data 09/02/2021.

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Fontanini Ivano S.N.C. di Fontanini Claudio & C., c.f./P.Iva 01188390460 con sede in Via Della Cementeria n. 4/B - 55035 Comune di Piazza al Serchio (LU), la concessione per occupazione occasionale di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio Fontanazza, catastalmente identificata al foglio 50 fronte mappale 339 del Comune di Borgo Val di Taro (PR), per realizzazione di un ponteggio per interventi di manutenzione straordinaria sul ponte al Km 54+670, codice pratica SISTEB PR20T0070 – SINADOC 31598/2020;
2. la concessione avrà durata di 41 (quarantuno) giorni a far data dal rilascio dell'atto;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/02/2021 (prot. n. PG/2021/20451 del 09/02/2021);
4. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
6. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;

8. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione occasionale di area demaniale rilasciata a Fontanini Claudio, titolare della ditta Fontanini Ivano S.N.C. di Fontanini Claudio & C., P.iva 01188390460 (Pratica SISTEB PR20T0070- Sinadoc 31598/2020).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio Fontanazza, individuata al foglio 50, fronte mappali 339 del Comune di Borgo Val di Taro (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso opere di cantierizzazione per realizzazione di un ponteggio per interventi di manutenzione straordinaria sul ponte al Km 54+670 in corrispondenza della linea ferroviaria Parma-Vezzano Ligure.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone di € 127,64, canone minimo iscrivibile non ulteriormente frazionabile, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale è stabilito in € 250,00 che corrisponde all'attuale importo minimo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di

perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per 41 giorni a far data dal rilascio dell'atto.
2. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti,

mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art.21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le **prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2021/17480 del 03/02/2021 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza**, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, ed in particolare:

- *i previsti lavori di risagomatura e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo del Rio Fontanazza nell'area a ridosso del ponte ferroviario dovranno essere preventivamente concordati con lo scrivete Servizio, tramite sopralluogo congiunto;*
- *durante il sopralluogo congiunto di cui al punto precedente, verranno anche date indicazioni circa l'eventuale localizzazione di piste di cantiere di accesso all'area sottostante al ponte ferroviario, che non potranno in ogni caso attuarsi tramite movimentazione significativa di materiale inerte dall'alveo e/o dalle sponde del torrente, nè taglio indiscriminato della vegetazione esistente;*
- *il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori e dei ripristini è stabilito in 41 (quarantuno) giorni;*
- *l'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati, via mail, con almeno tre giorni*

feriali di anticipo allo scrivente Servizio stpc.parma@regione.emilia-romagna.it e al Gruppo Carabinieri Forestale Parma fpr42966@pec.carabinieri.it ;

- *essendo l'area esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.*

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PARMA

RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

TIPO ANNO NUMERO
REG. PC / 2021 /
DEL

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
P.le della Pace, 1
43123 PARMA PR
aopr@cert.arpa.emr.it

E p.c. Fontanini Ivano S.n.c.
Via della Cimiteria 4/B
55035 PIAZZA AL SERCHIO (LU)
a00223.lu00@infopec.cassaedile.it

Oggetto: DEMANIO IDRICO TERRENI - istanza di concessione occasionale area demaniale dal 18/01/2021 al 28/02/2021 per realizzazione di un ponteggio per interventi di manutenzione straordinaria sul ponte al Km 54+670. Comune di Borgo Val di Taro - Foglio 50 fronte mappale 339. Corso d'acqua: Rio Fontanazza. Richiedente: Fontanini Ivano SNC.

Vs. Rif. Sinadoc 31598/2020 – Prot. PG/2020/179950 del 11/12/2020.

Trasmissione parere di competenza ex R.D. 523/1904 e s.m.i..

(Ns. Rif. PC/2020/67528 del 17/12/2020, PC/2021/5332 del 29/01/2021 e PC/2021/5527 del 29/01/2021)

Il Responsabile di Ambito

in riferimento alla richiesta in oggetto, relativa al rilascio di concessione occasionale di area demaniale ad uso cantierizzazione (realizzazione di un ponteggio) per interventi di manutenzione straordinaria del ponte FS sul Rio Fontanazza, identificata al Foglio 50, f. mappale 339 del catasto terreni del Comune di Borgo Val di Taro (PR);

VISTA la documentazione allegata;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato da funzionari dello scrivente Servizio in data 21/01/2021;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

esprime parere idraulico favorevole al rilascio di concessione occasionale di area demaniale di pertinenza del Rio Fontanazza dal 18/01/2021 al 28/02/2021, per realizzazione di un ponteggio per interventi di manutenzione straordinaria sul ponte al Km 54+670 del Comune di Borgo Val di Taro, alle seguenti prescrizioni e condizioni:

Strada Garibaldi 75 tel. 0521.788711-714-710
43121 PARMA

Email: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

- i previsti lavori di risagomatura e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo del Rio Fontanazza nell'area a ridosso del ponte ferroviario dovranno essere preventivamente concordati con lo scrivente Servizio, tramite sopralluogo congiunto;
- durante il sopralluogo congiunto di cui al punto precedente, verranno anche date indicazioni circa l'eventuale localizzazione di piste di cantiere di accesso all'area sottostante al ponte ferroviario, che non potranno in ogni caso attuarsi tramite movimentazione significativa di materiale inerte dall'alveo e/o dalle sponde del torrente, né taglio indiscriminato della vegetazione esistente;
- il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori e dei ripristini è stabilito in 41 (quarantuno) giorni;
- l'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati, via mail, con almeno tre giorni feriali di anticipo, allo scrivente Servizio stpc.parma@regione.emilia-romagna.it e al Gruppo Carabinieri Forestale Parma, tramite PEC: fpr42966@pec.carabinieri.it;
- l'accesso all'area di cantiere dovrà essere impedito tramite apposita sbarra o catena, a cura ed oneri del proponente, al fine di impedire a chiunque non autorizzato l'accesso all'alveo torrentizio;
- il proponente sarà custode e responsabile dell'area demaniale concessionata e dovrà sistematicamente verificare l'effettiva efficacia delle misure di tutela e chiusura adottate;
- al termine del periodo concessorio è fatto obbligo al proponente di ripristinare i luoghi alle condizioni originarie.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo l'area esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

GR/AP

Ing. Gabriele Bertozzi



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.